

Col nuovo dlgs ci sarà però anche un aumento dei casi che soggiacciono alla misura più alta

Bonus edilizi, sanzione ridotta

Da un massimo del 200% del credito compensato al 140%

DI CRISTIAN ANGELI

Per le compensazioni illecite di crediti d'imposta, anche derivanti da bonus edilizi, la sanzione più alta scende da un massimo del 200% del credito compensato, a un massimo del 140%. È questo, in sintesi, il nuovo quadro sanzionatorio che emerge dallo schema di decreto legislativo approvato il 21 febbraio scorso dal Consiglio dei ministri. Se tali disposizioni in materia di crediti d'imposta entreranno in vigore, però, oltre alla riduzione delle sanzioni si avrà anche un aumento dei casi sanzionabili con la sanzione più alta. La categoria dei crediti d'imposta "inesistenti", infatti, viene ampliata, ricadendo al suo interno tutti i casi in cui mancano uno o più presupposti costitutivi, anche se il fatto viene rilevato dal Fisco tramite controllo automatizzato o formale, situazione che attualmente fa invece considerare il credito solo "non spettante", con conseguente sanzione più bassa. In tema di crediti



La categoria dei crediti d'imposta "inesistenti" viene ampliata

d'imposta, tra i quali i più consistenti sono quelli che maturano a seguito della realizzazione di interventi edilizi, lo schema di dlgs approvato dal governo alla fine del mese scorso intende modificare sia il dlgs 471/1997 che il dlgs 74/2000, aggiornando in entrambe le fonti la distinzione tra crediti d'imposta "non spettanti" e "inesistenti". Si tratta di due categorie che portano a due tipi di sanzione diversa, più

grave nel caso di compensazione di credito "inesistente", più blanda nel caso dei "non spettanti". Lo schema di dlgs riduce entrambe le sanzioni, creando poi una fattispecie a parte per i crediti fraudolenti, la cui sanzione massima (140%) è comunque più bassa di quella attuale (200%). Ad oggi, l'art. 13 del dlgs 471/1997 inquadra al suo co. 4 come "non spettanti" i crediti d'imposta esistenti, ma "uti-

lizzati in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi". Si pensi, ad esempio, a un errore nel calcolo del plafond tale da comportare una sovrastima del bonus edilizio spettante. Ma dall'attuale definizione dei crediti "inesistenti" (co. 5) risultano esclusi quelli i cui presupposti costitutivi siano in tutto o in parte mancanti (elemento che li renderebbe, appunto, inesistenti) ma la cui mancanza viene rilevata dall'amministrazione tramite i controlli automatizzati o formali. Ciò significa, semplificando, che il quadro attuale riserva la categoria dei crediti "inesistenti" alle vere e proprie frodi, alle finzioni, e ai casi di documentazione falsa, in cui l'assenza dei presupposti costitutivi può essere rilevata solo con controlli approfonditi. Tale quadro, però, è destinato a cambiare, sia nelle fattispecie che nelle misure sanzionatorie. Lo schema di dlgs, infatti, fa innanzitutto sparire dal citato co. 5 il riferimento ai controlli automatizzati e formali,

così da rendere "inesistenti" tutti i crediti carenti di presupposto, a prescindere dalla modalità con cui sono rilevati. Ciò inevitabilmente aumenta la platea di crediti la cui compensazione è punita con la sanzione più grave, ma detta sanzione viene allo stesso tempo alleggerita. Infatti, questa va oggi dal 100% al 200% dell'importo del credito inesistente compensato, mentre il nuovo dlgs intende sfolirla al 70%. Si riduce anche la sanzione per la compensazione di crediti "non spettanti", dall'attuale 30% al 25%. Al citato art. 13 del dlgs 471/1997, però, il dlgs aggiunge un nuovo comma successivo al quinto, interamente dedicato ai crediti inesistenti i cui fatti materiali che lo fondano "siano oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici". In sintesi, le frodi rappresentano una fattispecie a sé, e la sanzione del 70% in questi casi aumenta "dalla metà al doppio".

© Riproduzione riservata

Granchio blu parassita, raccolta con Iva agevolata

Le somme ottenute dall'eventuale commercializzazione del granchio blu (peraltro marginale visto lo scarso appeal commerciale di questo prodotto), non sono soggette a Iva data la loro natura risarcitoria del danno che l'animale causa gli allevamenti di vongole dell'acquacoltore. Mentre essendo il granchio blu riconosciuto come parassita degli allevamenti la sua raccolta, trasporto a terra, smaltimento e eventuale commercializzazione può essere ricondotta nell'ambito dell'acquacoltura con conseguente applicazione dell'art. 34 del decreto Iva (Regime speciale per i produttori agricoli). Sono questi i due chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la risposta n. 67 di ieri. L'istante si è rivolto all'Agenzia per avere conferma circa la riconducibilità dell'attività di raccolta e vendita del "granchio blu", tra le attività agricole c.d. connesse con le relative conseguenze a fini delle imposte dirette e dell'Iva.

© Riproduzione riservata

GIURISPRUDENZA CASA

DIFETTI DI COSTRUZIONE

"I difetti della costruzione devono consistere in una qualsiasi alterazione conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che - pur non riguardando sue parti essenziali (...) - incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile". In questa prospettiva, "sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo".

Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 30792 del 6.11.2023.

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

BREVI

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato le versioni bilingue tedesco-italiano e sloveno-italiano della Certificazione unica 2024, sia ordinaria che semplificata. Il modello va rilasciato dai sostituti d'imposta, ai sostituiti, per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, quelli di lavoro autonomo e diversi conseguiti nel 2023, entro il prossimo 16 marzo.

Il Governo sta per mettere mano anche alla riforma del settore retail. Sale slot, agenzie di scommesse, Bingo, esercizi generalisti con gli apparecchi, da anni alle prese con le distanze e gli orari imposti dalle norme regionali, potrebbero avere presto un quadro più stabile. Da fonti Mef si apprende che "il prossimo step sarà un intervento sulla rete dei giochi fisici, per realizzare una completa e definitiva razionalizzazione di tutto il sistema", si legge su Agipronews.

Lo Stato e Roma Capitale insieme per la riqualificazione e la valorizzazione dell'area di Porta Portese. È stata siglata l'intesa istituzionale tra l'Agenzia del Demanio e l'Amministrazione capitolina per la realizzazione del Programma di Rigenerazione Urbana che contribuisca a definire un ambito urbano policentrico, accessibile e sostenibile, secondo il modello "città dei 15 minuti", in cui la maggior parte delle necessità quotidiane dei cittadini può essere soddisfatta spostandosi a piedi o in bicicletta grazie a una riconfigurazione dei percorsi pedonali e ciclabili collegati alla mobilità pubblica.

È stata pubblicata, nella sezione Normativa e prassi del sito internet delle Entrate, la risoluzione n. 16/E/2024 che istituisce il codice tributo per il versamento, tramite modelli F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP), dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) relativa ai fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo, di cui alla legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (L. 14 novembre 2022, n. 17). Inoltre, la risoluzione attribuisce anche una nuova denominazione al codice tri-

buto "5901".

Si è svolta presso la V Commissione della Camera l'audizione sul ddl di conversione del dl 2 marzo 2024, n. 19 (Pnrr quater). In rappresentanza di Assocostieri, associazione nazionale delle aziende del settore energetico, hanno preso parte all'audizione il presidente Elio Ruggeri e il dg Dario Soria. Ruggeri ha sottolineato l'importanza di preservare i fondi previsti dal Piano nazionale complementare (Pnc) per il segmento Small Scale LNG. Tali fondi sono infatti necessari per garantire gli obiettivi del Pnc legati alla realizzazione di un sistema infrastrutturale in grado di consentire la penetrazione del Gnl (di origine fossile, biogenica e sintetica) come combustibile alternativo per la decarbonizzazione dei trasporti (marittimi e terrestri) e, in ultima istanza, di sostenere la competitività e l'attrattività del sistema portuale nazionale, si legge in una nota.

Nel 2023 oltre 108 milioni di persone sono state costrette a sfollare in tutto il mondo, e il 41% di queste è costituito da bambini sotto i 18 anni. Questo determina disparità nello sviluppo umano tra i bambini e gli adolescenti migranti e quelli del paese che li ospita, che tuttavia possono essere mitigate dall'accesso ai servizi e ai programmi di regolarizzazione. Questi dati emergono dallo studio di Mette Foged (Università di Copenaghen) e Sandra Roza (Banca Mondiale) che verrà presentato venerdì 15 marzo 2024 alla Fondazione Banco di Napoli a Napoli nel workshop "Integrazione economica e sociale degli immigrati e dei rifugiati".

Il dg di Assonime Stefano Firpo, insieme al condirettore Generale Alberto Trabucchi, è intervenuto in audizione in V Commissione della Camera nell'ambito dell'esame del dl 19/2024 (Pnrr quater). Al centro dell'intervento tra l'altro gli art. 2 e 4, che introducono modifiche sostanziali alla governance del Pnrr e l'art. 20, che modifica il sistema di governance dell'innovazione tecnologica delle p.a.

© Riproduzione riservata